

**REGIONE TOSCANA**  
**AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO**  
 Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

**DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE**

<b>Numero della delibera</b>	74
<b>Data della delibera</b>	24-01-2020
<b>Oggetto</b>	Programmazione attività sanitaria
<b>Contenuto</b>	Programmazione Punti prelievo decentrati CRI - Comitato di Firenze-Presidi Anna Torrigiani e Lungarno Soderini, PAS Presidio di Scandicci – Badia a Settimo periodo 01/01/2020 - 31/12/2020, Fondazione PAS- Punto prelievi di Pontassieve- Le Sieti- periodo 01/01/2020 – 29/02/2020 e Misericordia srl Impresa Sociale di Campi Bisenzio – Punto Prelievi Iolo – Prato periodo 01/01/2020 – 30/06/2020

<b>Dipartimento</b>	DIPARTIMENTO DEL DECENTRAMENTO
<b>Direttore Dipartimento</b>	BONCIANI RITA
<b>Struttura</b>	SOC ACCORDI CONTRATTUALI E CONVENZIONI CON SOGGETTI PRIVATI
<b>Direttore della Struttura</b>	MORI MARCO
<b>Responsabile del procedimento</b>	VOLPONI BIANCAROSA

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio
87.710	ass.za spec. amb. da privati	3B020315	2020

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° pag.	Oggetto
A	13	Schema di patto aggiunto tra Azienda USL Toscana Centro e Croce Rossa Italiana Comitato di Firenze per l'esecuzione di prelievi ematici e il ritiro di campioni biologici presso punti prelievo Presidi Anna Torrigiani e Lungarno Soderini e Atto di Nomina a Responsabile del Trattamento dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679
B	13	Schema di patto aggiunto tra Azienda USL Toscana e Fondazione PAS per l'esecuzione di prelievi ematici e il ritiro di campioni biologici presso punto prelievo Presidio di Scandicci ? Badia a Settimo e Atto di Nomina a Responsabile del Trattamento dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679

**“documento firmato digitalmente”**

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**(in forza del D.P.G.R. Toscana n. 33 del 28 febbraio 2019)**

**Vista** la Legge Regionale n. 84/2015 recante “*Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 40/2005*”;

**Vista** la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

**Visti:**

- il D. Lgs n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto Legislativo n. 229 del 19/6/1999;
- il DPCM 12/01/2017 con il quale sono stati definiti e aggiornati i Livelli Essenziali di Assistenza;
- la Delibera G.R.T. n. 504 del 15/5/2017 di recepimento del DPCM sopra citato;
- il Decreto Legislativo n.117 del 03/07/2017;

**Ricordato** che con deliberazione n. 133 del 26/01/2018 “*Punti prelievo decentrati – convenzionamento con CRI Comitato di Firenze Presidi Anna Torrigiani e Lungarno Soderini e PAS Presidio di Scandicci – Badia a Settimo scadenza il 31/12/2019*” è stato approvato lo schema di convenzione per l’erogazione di prelievi ematici per gli anni 2018 e 2019;

**Preso atto** che l’art. 11 “*Durata, proroga e risoluzione del contratto*” dei sopra citati accordi consente all’Azienda la possibilità di attivare un rinnovo di mesi 12, con conferma espressa per accettazione da parte del soggetto contraente;

**Considerato** che con email, agli atti d’ufficio, rispettivamente del Responsabile Zona Distretto Firenze Nord-Ovest del 06/12/2019 e del Responsabile Zona Distretto Firenze Centro del 13/12/2019 veniva chiesto il rinnovo per l’annualità 2020 dei sopra descritti accordi ;

**Preso atto** che su richiesta dell’Azienda, la Croce Rossa Italiana- Comitato di Firenze e la Fondazione PAS Presidio di Scandicci – Badia a Settimo hanno manifestato la disponibilità al rinnovo per l’annualità 2020 con nota agli atti dell’ufficio proponente, alle condizioni “*originarie*”;

**Ricordato** che con deliberazione n. 40 del 03/01/2019 “*Approvazione dello schema di convenzione da sottoscrivere con la Fondazione Pubbliche Assistenze - Centro Diagnostico PAS di Pontassieve, per implementazione dell’offerta nella zona-distretto Firenze Sud- Est. Periodo:1.1.2019/31.3.2019*” è stato sottoscritto l’accordo con Fondazione Pubbliche Assistenze per il Centro Diagnostico Specialistico PAS di Pontassieve /Le Sieci per l’esecuzione di prelievi ematici e la consegna di campioni biologici per il primo trimestre 2019;

**Ricordato** che con deliberazione n. 719 del 13/05/2019 “*Approvazione avviso manifestazione di interesse rivolto a strutture sanitarie private accreditate per acquisizione di visite specialistiche, RM, TC, ecografie ed endoscopie per gli ambiti territoriale di Empoli, Prato Pistoia e Firenze. Approvazione dello schema di accordo contrattuale*” fra l’altro, è stata prorogata fino al 31/12/2019 la convenzione con Fondazione Pubbliche Assistenze per il Centro Diagnostico Specialistico PAS di Pontassieve/Le Sieci;

**Vista** la scheda di fabbisogno aziendale, agli atti d’ufficio, sottoscritta per autorizzazione dal Direttore Sanitario Aziendale, con la quale il Direttore della SOS Coordinamento Sanitario dei Servizi Zona Firenze sud est ed il Direttore della Rete Territoriale chiedono di attivare una convenzione con Fondazione PAS- Punto prelievi di Pontassieve- Le Sieci per l’esecuzione di prelievi ematici ed il ritiro di campioni biologici per il periodo 2020/2022;

**Vista** la nota prot. 135239/2019, agli d'ufficio, con cui Fondazione PAS comunica la volontà di cessare l'attività del punto prelievi di Pontassieve/Le Sieci a far data dal 01/03/2020;

**Vista** la nota della Direzione Aziendale del 30/12/2020, agli atti d'ufficio, con la quale è stata comunicata la necessità di adottare un provvedimento che consenta di proseguire nell'attività del punto prelievi Fondazione Pubbliche Assistenze PAS di Pontassieve/Le Sieci fino al 29/02/2020, stabilendo al contempo un budget di € 10.000,00, nelle more dell'espletamento delle procedure per la manifestazione d'interesse;

**Ricordato** poi che con deliberazione n.1503/2017 era stato adottato l'accordo contrattuale con la Misericordia srl Impresa Sociale Campi Bisenzio per il Punto Prelievi decentrato Iolo del Comune di Prato con scadenza 31/12/2018;

**Considerato** che con deliberazione n.754/2019 era stato previsto il rinnovo per l'annualità 2019;

**Preso atto** che con email, agli atti d'ufficio, del 10/01/2020 il direttore della Zona Distretto di Prato ha "ritenuto opportuno andare ad una proroga, per non interrompere il servizio per il primo semestre 2020 e contestualmente "procedere ad una manifestazione di interesse";

**Ritenuto** pertanto necessario, per i motivi sopraesposti, approvare la continuazione dei rapporti contrattuali sopra citati, secondo le modalità sotto descritte:

- accordi contrattuali con Croce Rossa Italiana- Comitato di Firenze Presidi Torrigiani - Lungarno Soderini e Fondazione PAS Presidio di Scandicci – Badia a Settimo fino al 31/12/2020;
- accordo contrattuale con Fondazione Pubbliche Assistenze per il Centro Diagnostico Specialistico PAS di Pontassieve/Le Sieci fino al 29/02/2019;
- accordo contrattuale con la Società Misericordia srl Impresa Sociale Campi Bisenzio per il Punto Prelievi decentrato Iolo - Prato fino al 30/06/2020;

**Rilevato** che dall'assunzione del presente atto deriva un onere per l'Azienda pari a complessivi € 87.710,00, sul conto economico 3B020315 "Assist.Spec. Ambul .da privati" del BP 2020, di cui:

- € 60.000,00 per i punti prelievi decentrati CRI-Anna Torrigiani - Lungarno Soderini;
- € 9.360,00 per il punto prelievi decentrato di Fondazione PAS – Scandicci località Badia a Settimo;
- € 10.0000 per il punto prelievi decentrato di Fondazione PAS – Pontassieve le Sieci;
- €8.350,00 per il punto prelievi decentrato Misericordia srl Impresa Sociale Campi Bisenzio per il Punto Prelievi decentrato Iolo - Prato

**Richiamata** la deliberazione del Direttore Generale n°179 del 30.01.2019 avente ad oggetto "Sistema Aziendale Privacy. Soggetti del trattamento dei dati: responsabili, referenti, incaricati. Ricognizione e ratifica degli schemi degli atti di nomina. Ulteriori determinazioni" ed in particolare l'allegato D denominato "Atto di nomina a responsabile al trattamento dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679";

**Evidenziato** in particolare, relativamente alla suddetta deliberazione n°179/19, quanto segue:

- al punto 4 del dispositivo è previsto "che le strutture aziendali che stipulano convenzioni o contratti con soggetti esterni all'Azienda devono provvedere alla predisposizione dell'atto di nomina a responsabile del trattamento dati sulla base dello schema dell'atto di nomina unito al presente atto sotto la voce di allegato D quale parte integrante e sostanziale";
- al punto 5 del dispositivo è previsto "che lo schema di atto di cui al precedente capoverso sia parte integrante e sostanziale dell'atto che disciplina il rapporto fra le parti e che la sottoscrizione avvenga ad opera dello stesso soggetto che ha facoltà di sottoscrivere il contratto/ convenzione come da specifica delega del Direttore Generale";

**Ritenuto opportuno**, viste le sostanziali modifiche legislative intervenute in materia di trattamento dati, sostituire l'articolo 7 "Privacy" dei sopracitati accordi sottoscritti con Croce Rossa Italiana- Comitato di Firenze e Fondazione PAS – Scandicci località Badia a Settimo formalizzandone la sostituzione con quanto contenuto nei patti aggiunti, rispettivamente allegato A) e allegato B) quale parti integranti e sostanziali alla presente delibera, che avranno decorrenza dalla data di sottoscrizione fino al 31/12/2020;

**Ritenuto ancora** di stabilire che le parti, vista la necessità di modificare l'articolo 7 "Privacy" di cui al contratto approvato con delibera n. centro n. 133 del 26/01/2018, ritengono altresì opportuno procedere alla sottoscrizione dell' "Atto di nomina a responsabile del trattamento dati ai sensi art. 28 del Regolamento UE 2016/679", di cui all' Allegato C e Allegato D);

**Rilevata** la necessità di delegare il Direttore della SOC Accordi Contrattuali e Convenzioni con soggetti privati, alla sottoscrizione dei patti aggiunti allegato A) e allegato B) quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, nonché degli allegati A1) e B1) "Atto di nomina a responsabile del trattamento dati ai sensi art. 28 del Regolamento UE 2016/679" conferendogli, con il presente atto, il relativo mandato;

**Ritenuto**, altresì, di stabilire che, relativamente alla dovuta informativa al soggetto contraente del censimento e codifica dell'elenco dei dati da trattare, il competente Referente trattamento dei dati provvederà con le modalità di cui all'art. 24 dell'allegato A) alla delibera n. 179/19, ove è prevista la possibilità di impartire per iscritto eventuali ulteriori specifiche che dovessero risultare necessarie per il corretto svolgimento delle attività di trattamento dei dati e in considerazione dell'istituzione Gruppo di Lavoro Protezione Dati (punto 8 del dispositivo della deliberazione del Direttore Generale n. 179/19);

**Ritenuto** di individuare quali Referenti Aziendali per l'Accordo contrattuale con Croce Rossa Italiana-Comitato di Firenze il Direttore della SOS Coordinamento Sanitario dei Servizi Zona Firenze, per l'Accordo contrattuale con Fondazione Pubbliche Assistenze PAS - Scandicci località Badia a Settimo il Direttore della SOS Coordinamento Sanitario dei Servizi Zona Nord Ovest , per l'Accordo contrattuale con Fondazione PAS – Pontassieve/Le Sieci il Direttore della SOS Coordinamento Sanitario dei Servizi Zona Firenze sud est e per l'Accordo contrattuale con Misericordia srl Impresa Sociale Campi Bisenzio per il Punto Prelievi decentrato Iolo – Prato il Direttore della Zona Distretto Prato;

**Precisato che** tutti i pareri e le schede di fabbisogno richiamate nella presente deliberazione sono conservati presso la SOC Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti privati;

**Preso atto** che il Direttore della SOC Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti privati nel proporre il presente atto attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l'istruttoria effettuata a cura del Responsabile del Procedimento, P.O. Convenzioni Case di Cura, ricoveri, cure intermedie e monitoraggio in servizio c/o la SOC Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti privati;

**Ritenuto opportuno**, visto la continuità del servizio, dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 42 comma 4 della LRT n. 40 del 24/02/2005 e ss.mm.ii.;

**Vista** la sottoscrizione dell'atto da parte del Direttore del Dipartimento del Decentramento che ne attesta la coerenza agli indirizzi e agli obiettivi del Dipartimento medesimo;

Su proposta del Direttore della SOC Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti privati;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi Sociali;

## DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa:

1. **di programmare** per l'annualità 2020 l'attività di esecuzione di prelievi ematici e consegna di campioni biologici di cui alle convenzioni esistenti con Croce Rossa Italiana- Comitato di Firenze e Fondazione Pubbliche Assistenze PAS per la gestione dei Punti Prelievo rispettivamente dei presidi CRI-Anna Torrigiani - Lungarno Soderini e PAS – Scandicci località Badia a Settimo come già previsto dall'art. 7 di entrambi i testi convenzionali approvati con Deliberazione del Direttore Generale Azienda USL Toscana centro n. 133 del 26/01/2018;
2. **di programmare** l'attività di esecuzione di prelievi ematici e consegna di campioni fino al 29/02/2019 con la Fondazione Pubbliche Assistenze PAS per il Punto Prelievi di Pontassieve/Le Sieci nelle more dell'espletamento delle procedure della manifestazione d'interesse;
3. **di programmare** fino al 30/06/2020, nelle more dell'espletamento della manifestazione di interesse, l'attività di esecuzione di prelievi ematici e consegna di campioni con la Misericordia srl Impresa Sociale Campi Bisenzio per il Punto Prelievi decentrato Iolo – Prato;
4. **di dare atto** che dall'assunzione del presente atto deriva un onere pari a complessivi € 87.710,00 sul conto economico 3B020315 “Assist.Spec. Ambul .da privati” del BP 2020, di cui:
  - € 60.000,00 per i punti prelievo decentrati CRI-Anna Torrigiani - Lungarno Soderini;
  - € 9.360,00 per il punto prelievo decentrato di Fondazione PAS – Scandicci località Badia a Settimo;
  - € 10.0000 per il punto prelievo decentrato di Fondazione PAS – Pontassieve Le Sieci;
  - €8.350,00 per il punto prelievi decentrato Misericordia srl Impresa Sociale Campi Bisenzio per il Punto Prelievi decentrato Iolo - Prato
5. **di approvare** gli schemi di patto aggiunto, allegato A) e allegato B), quali parti integranti e sostanziali al presente provvedimento, a mezzo dei quali si intende modificare l'art. 7 “Privacy” di entrambi gli accordi contrattuali approvati con delibera n. 133 del 26/01/ per la gestione dei Punti Prelievo rispettivamente dei presidi CRI-Anna Torrigiani - Lungarno Soderini e PAS – Scandicci località Badia a Settimo, per il periodo 01/01/2020 – 31/12/2020;
6. **di stabilire** che le parti, vista la modifica dell'art. 7 “Privacy” di entrambi gli accordi, procederanno alla sottoscrizione dell’“Atto di nomina a responsabile del trattamento dati ai sensi art. 28 del Regolamento UE 2016/679”, di cui all'allegato A1) e B1) ai suddetti schemi di patto aggiunto (sub. All. A e sub All.B), rispettivamente di Croce Rossa Italiana- Comitato di Firenze e Fondazione Pubbliche Assistenze PAS;
7. **di delegare** il Direttore della SOC Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti privati, alla sottoscrizione dei patti aggiunti allegato A) e allegato B) quali parti integranti del presente provvedimento, nonché degli allegati A1) e B1) “Atto di nomina a responsabile del trattamento dati ai sensi art. 28 del Regolamento UE 2016/679” conferendogli, con il presente atto, il relativo mandato;;
8. **di stabilire** che, relativamente alla dovuta informativa al soggetto contraente del censimento e codifica dell'elenco dei dati da trattare, il competente Referente trattamento dei dati provvederà con le modalità di cui all'art. 24 dell'allegato A) di cui alla Delibera n. 179/19, ove è prevista la possibilità di impartire per iscritto eventuali ulteriori specifiche che dovessero risultare necessarie per il corretto svolgimento delle attività di trattamento dei dati e in considerazione dell'istituzione Gruppo di Lavoro Protezione Dati (punto 8 del dispositivo della deliberazione del Direttore Generale n. 179/19);

9. **di individuare** quali Referenti Aziendali per l'Accordo contrattuale con Croce Rossa Italiana-Comitato di Firenze il Direttore della SOS Coordinamento Sanitario dei Servizi Zona Firenze, per l'Accordo contrattuale con Fondazione Pubbliche Assistenze PAS - Scandicci località Badia a Settimo il Direttore della SOS Coordinamento Sanitario dei Servizi Zona Nord Ovest , per l'Accordo contrattuale con Fondazione PAS - Pontassieve le Sיעי il Direttore della SOS Coordinamento Sanitario dei Servizi Zona Firenze sud est e per l'Accordo contrattuale con Misericordia srl Impresa Sociale Campi Bisenzio per il Punto Prelievi decentrato Iolo – Prato il Direttore della Zona Distretto Prato;
10. **di trasmettere**, a cura del Responsabile del Procedimento la presente delibera al Direttore Dipartimento di Medicina di Laboratorio, al Direttore del Dipartimento Amministrazione, Pianificazione e Controllo Gestione e al Direttore Dipartimento Rete Sanitaria Territoriale;
11. **ritenuto opportuno**, visto la continuità del servizio, dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 42 comma 4 della LRT n. 40 del 24/02/2005 e ss.mm.ii;
12. **di trasmettere** la presente determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall' Art. 42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**(Dr. Paolo Morello Marchese)**

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**  
**(Dr. Lorenzo Pescini)**

**IL DIRETTORE SANITARIO**  
**(Dr. Emanuele Gori)**

**IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI**  
**(Dr.ssa Rossella Boldrini)**

**SCHEMA PATTO AGGIUNTO AL CONTRATTO TRA AZIENDA USL TOSCANA CENTRO E CROCE ROSSA ITALIANA- COMITATO DI FIRENZE PER L'ESECUZIONE DI PRELIEVI EMATICI E IL RITIRO DI CAMPIONI BIOLOGICI PRESSO PUNTI PRELIEVO PRESIDI CRI-ANNA TORRIGIANI - LUNGARNO SODERINI .**

**MODIFICA ART. 7 “PRIVACY” DELL’ACCORDO CONTRATTUALE**

**TRA**

l’Azienda USL Toscana Centro, di seguito denominata “Azienda”, codice fiscale e partita IVA 06593810481, con sede legale in Firenze, Piazza Santa Maria Nuova 1 nella persona del Dr. Marco Mori, non in proprio, ma nella sua qualità di Direttore della SOS Accordi Contrattuali e convenzioni non sanitarie delegato alla stipula del presente patto aggiunto con deliberazione del Direttore Generale n.754 del 27/05/2019;

e

La CROCE ROSSA ITALIANA — Comitato di Firenze ,di seguito denominato “Struttura”, partita IVA n.06418720485, con sede legale in Via di Camerata 10 – Firenze, nella persona del proprio rappresentante legale Dr. Pasquale Morano nato a Catanzaro il 24/11/1961 e domiciliato per la carica presso la struttura stessa,;

**PREMESSO**

che con delibera del Direttore Generale n° n° 133 del 26/01/2018 è stato approvato lo schema di Accordo tra Azienda e CROCE ROSSA ITALIANA — Comitato di Firenze per l'esecuzione di prelievi ematici e il ritiro di campioni biologici presso i punti prelievo dei presidi CRI-Anna Torrigiani - Lungarno Soderini .

che l’art. 11 del sopra citato accordo che consente all’Azienda la possibilità di attivare, con scambio di note tra le parti, un rinnovo di un ulteriore anno;

che su richiesta dell’Azienda USL Toscana Centro, la Croce Rossa Italiana- Comitato di Firenze ha dichiarato la propria disponibilità al rinnovo per l’annualità 2020 con nota agli atti dell’Ufficio proponente;

che con la deliberazione del Direttore Generale n.000 00/00/0000 è stato rinnovato l’Accordo Contrattuale esistente con CROCE ROSSA ITALIANA — Comitato di Firenze per l'esecuzione di prelievi ematici e il ritiro di campioni biologici presso i punti prelievo dei presidi CRI-Anna Torrigiani - Lungarno Soderini ;

**VISTO**

il Regolamento Europeo 2016/679 (RGPD) concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ed alla libera circolazione di tali dati;

il D.Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, così come modificato con D.Lgs 101/18;

la deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda n° 179 del 30.01.19 “Sistema Aziendale Privacy. Soggetti del trattamento dei dati: responsabili, referenti, incaricati. Ricognizione e ratifica degli schemi degli atti di nomina. Ulteriori determinazioni”;

### **PRESO ATTO**

delle sostanziali modifiche legislative intervenute in materia di trattamento dei dati, si rende necessario sostituire l’articolo 7 “Privacy” del sopracitato accordo con CROCE ROSSA ITALIANA — Comitato di Firenze per l’esecuzione di prelievi ematici e il ritiro di campioni biologici presso i punti prelievo di presidi CRI-Anna Torrigiani - Lungarno Soderini , con quanto di seguito riportato:

### **ART. 7 – PRIVACY**

Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 (RGPD), del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, e della deliberazione del Direttore Generale n. 179 del 30.01.2019 visibile sul sito aziendale [www.uslcentro.toscana.it](http://www.uslcentro.toscana.it) alla voce “privacy”.

Ai sensi di quanto indicato ai punti 4, 5 e 6 del dispositivo della sopra richiamata delibera 179/2019, è allegato al presente accordo contrattuale, quale sua parte integrante e sostanziale, l’“Atto di nomina a Responsabile del Trattamento Dati ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679”, allegato A.1.

Il competente Referente trattamento dei dati provvederà con le modalità di cui all’art. 24 dell’allegato **A.1** al contratto tra Azienda e CROCE ROSSA ITALIANA — Comitato di Firenze di cui al presente provvedimento, ove è prevista la possibilità di impartire per iscritto eventuali ulteriori specifiche che dovessero risultare necessarie per il corretto svolgimento delle attività di trattamento dei dati e in considerazione dell’istituzione del Gruppo di Lavoro Protezione Dati (punto 8 del dispositivo della deliberazione del Direttore Generale n. 179/19).

### **PRESO ANCORA ATTO**

che con deliberazione del Direttore Generale n. 000 del 00/00/0000 è stato approvato il presente schema di Patto Aggiunto all’Accordo tra l’Azienda USL Toscana centro e CROCE ROSSA ITALIANA — Comitato di Firenze per l’esecuzione di prelievi ematici e il ritiro di campioni biologici presso i punti prelievo dei presidi CRI-Anna Torrigiani - Lungarno Soderini;

che la stessa deliberazione del Direttore Generale n 000 del 00/00/000 ha stabilito che quanto prescritto dal presente patto aggiunto avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione e la sua durata sarà la stessa dell’Accordo approvato con delibera n° 133 del 26/01/2018 con CROCE ROSSA ITALIANA — Comitato di Firenze del quale seguirà gli eventuali sviluppi in termini temporali, oltre a riferirsi allo stesso per quanto concerne patti e condizioni in esso previsti;

che vista la modifica dell’articolo 7 “Privacy”, si rende necessario che le parti procedano alla sottoscrizione dell’allegato A1) al presente schema di patto aggiunto “Atto di nomina a responsabile del trattamento dati ai sensi art. 28 del Regolamento UE 2016/679”;

rilevata la necessità di formalizzare con il presente patto aggiunto le modifiche e le integrazioni da apportare al vigente Accordo tra l’Azienda USL Toscana centro e CROCE ROSSA ITALIANA — Comitato di Firenze;

### **SI CONCORDA QUANTO SEGUE**

1. l’art. 7 “Privacy” del vigente Accordo tra l’Azienda USL Toscana centro e CROCE ROSSA ITALIANA — Comitato di Firenze per l’esecuzione di prelievi ematici e il ritiro di campioni biologici presso i punti prelievo di presidi CRI-Anna Torrigiani - Lungarno Soderini è sostituito come riportato nel “PRESO ATTO” del presente patto aggiunto;

2. le parti vista la modifica dell'articolo 7 "Privacy", debbano procedere alla sottoscrizione dell'allegato A1) al suddetto schema di patto aggiunto "Atto di nomina a responsabile del trattamento dati ai sensi art. 28 del Regolamento UE 2016/679";

3. il patto aggiunto avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione e la sua durata sarà la stessa del sopra descritto accordo approvato con deliberazione 133/2018 con CROCE ROSSA ITALIANA — Comitato di Firenze per l'esecuzione di prelievi ematici e il ritiro di campioni biologici presso i punti prelievo di presidi CRI-Anna Torrigiani - Lungarno Soderini del quale seguirà gli eventuali sviluppi in termini temporali, oltre a riferirsi allo stesso per quanto concerne patti e condizioni in esso previsti;

4. il presente patto, che consta di n 03 pagine, verrà registrato solo in caso d'uso. In tal caso le spese di registrazione saranno a totale carico del richiedente.

Ad eccezione di quanto previsto dal presente patto aggiunto, sono confermate tutte le clausole dell'Accordo sottoscritto in data 07.12.2017.

Letto, confermato e sottoscritto.

Firenze,     /     /

Firenze,     /     /

**per l'Azienda USL Toscana Centro**

**Per CROCE ROSSA ITALIANA  
Comitato di Firenze**

Il Direttore S.O.C. Accordi contrattuali e  
convenzioni con soggetti privati

Il Legale Rappresentante

*Dott. Marco Mori*

*Dr Pasquale Morano*

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**ATTO DI NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DATI AI SENSI DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679**

**TRA**

L'Azienda USL Toscana Centro, in persona del Direttore SOC Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti privati dott. Marco Mori, domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda sita in Firenze P.zza S. Maria Nuova, 1 50122 (FI), Partita IVA/codice fiscale 06593810481, di seguito anche come "AZIENDA",

**E**

La CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato di Firenze ,di seguito denominato "Struttura", partita IVA n.06418720485, con sede legale in Via di Camerata 10 – Firenze, nella persona del proprio rappresentante legale Dr. Pasquale Morano nato a Catanzaro il 24/11/1961 e domiciliato per la carica presso la struttura stessa, di seguito anche come "Responsabile" , congiuntamente anche come le "Parti"

**Premesso che:**

- l'art. 28, par. 3, del Regolamento UE n. 2016/679 (General Data Protection Regulation), di seguito anche GDPR, prevede che i trattamenti effettuati per conto del Titolare del trattamento (Azienda) da parte di un Responsabile del trattamento siano regolati da un contratto o da altro atto giuridico che determini la materia del trattamento, la durata, la natura e la finalità, il tipo di dati personali trattati e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento;

- l'art. 28 del Regolamento (UE) n. 2016/679 riconosce, altresì, al Titolare del trattamento la facoltà di avvalersi di uno o più responsabili del trattamento dei dati, che abbiano esperienza, capacità, conoscenza per mettere in atto misure tecniche e organizzative che soddisfino i requisiti del regolamento, anche relativamente al profilo della sicurezza;

- l'Azienda e CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato di Firenze hanno sottoscritto una convenzione avente ad oggetto "l'esecuzione di prelievi ematici e il ritiro di campioni biologici presso Presidi Anna Torrigiani e Lungarno Soderini" rinnovata per l'annualità 2020 con Deliberazione del Direttore Generale Azienda USL Toscana centro n. \_\_\_\_del \_\_\_\_\_, così come previsto dall'art. 7 del citato accordo contrattuale approvato con Deliberazione 133/2018,

- ai fini del rispetto della normativa, ciascuna persona che tratta dati personali deve essere autorizzata e istruita in merito agli obblighi normativi per la gestione dei suddetti dati durante lo svolgimento delle proprie attività;

- il Titolare ha affidato a CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato di Firenze (di seguito "Responsabile" o "Fornitore", e congiuntamente con il Titolare, "Parti") l'attività di gestione e

conservazione a norma dei documenti digitali), come accordo contrattuale approvato con Deliberazione 133/2018 rinnovato per l'annualità 2020 con Deliberazione del Direttore Generale Azienda USL Toscana centro nn.00 del 00/00/0000, che si richiama espressamente e del quale la presente forma parte integrante e sostanziale, che comporta il trattamento di dati personali di titolarità della Azienda;

- tenuto conto delle attività di trattamento necessarie e/o opportune per dare esecuzione agli obblighi concordati tra le Parti, previa valutazione di quanto imposto dal Regolamento (UE) n. 2016/679, il Titolare ha ritenuto che il Responsabile presenti garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a soddisfare i requisiti del Regolamento (UE) n. 2016/679 ed a garantire la tutela dei diritti e le libertà degli interessati coinvolti nelle suddette attività di trattamento;
- tale nomina non comporta alcuna modifica della qualifica professionale del Responsabile e/o degli obblighi concordati tra le Parti.

### **Tutto quanto sopra premesso**

l'Azienda, in qualità di Titolare del Trattamento, con la presente

### **NOMINA**

in attuazione alle disposizioni del Regolamento del Parlamento Europeo n. 2016/679/UE (nel seguito "GDPR"),

la CROCE ROSSA ITALIANA — Comitato di Firenze RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi dell'art. 28 del GDPR per il trattamento dei dati personali di cui è Titolare l'Azienda e di cui il Responsabile può venire a conoscenza nell'esercizio delle attività espletate per conto del Titolare relativamente al servizio di esecuzione di prelievi ematici e il ritiro di campioni biologici presso punto prelievo Presidi Anna Torrigiani e Lungarno Soderini affidati dal Titolare al Responsabile.

### **Articolo 1 - Natura e finalità del trattamento**

Il trattamento dei dati personali è effettuato esclusivamente per la corretta esecuzione delle attività concordate tra le Parti e di cui al citato contratto/convenzione.

### **Articolo 2 - Categorie di dati personali trattati**

Il Responsabile del trattamento per espletare le attività pattuite tra le Parti per conto del Titolare tratta direttamente o anche solo indirettamente le seguenti categorie di dati:

- dati personali, di cui all'art. 4 n. 1 del GDPR;
- dati rientranti nelle categorie "particolari" di dati personali (p.e. dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute, alla vita sessuale, all'orientamento sessuale della persona) di cui all'art. 9 del GDPR;

- dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza di cui all'art. 10 GDPR.

### **Articolo 3 - Categorie di interessati cui si riferiscono i dati trattati**

Per effetto della presente nomina, le categorie di interessati i cui dati personali possono essere trattati, sono:

- pazienti/utenti;
- familiari dei pazienti/utenti;
- personale che opera a qualsiasi titolo e/o in forza di qualsivoglia atto all'interno Azienda (es. dipendenti, tirocinanti, interinale, ecc.);

### **Articolo 4 - Obbligo alla riservatezza**

Trattandosi di dati personali e/o c.d. sensibili, il responsabile e i propri dipendenti e collaboratori sono tenuti alla assoluta riservatezza analogamente al segreto professionale e, così come previsto dal D.P.R. 62/2013<sup>1</sup> che il Responsabile si è impegnato a rispettare, al segreto d'ufficio, e comunque a trattare i dati in materia confidenziale e riservata, evitando l'eventuale comunicazione e/o conoscenza da parte di soggetti non autorizzati.

### **Articolo 5 – Disponibilità e uso dei dati**

Qualunque sia la finalità e la durata del trattamento effettuato da parte del Responsabile:

- i dati non potranno essere venduti o ceduti, in tutto o in parte, ad altri soggetti e dovranno essere restituiti alla conclusione o revoca dell'incarico, o in qualsiasi momento il Titolare ne faccia richiesta;
- il Responsabile si impegna a non vantare alcun diritto sui dati e sui materiali presi in visione.

Coerentemente con quanto prescritto dal GDPR, è esplicitamente fatto divieto al Responsabile di inviare messaggio pubblicitari, commerciali e promozionali, e comunque di contattare gli “interessati” per finalità diverse da quelle nel presente atto.

### **Articolo 6 - Cessazione del trattamento**

Una volta cessati i trattamenti oggetto del Contratto, salvo rinnovo, il Responsabile si impegna a restituire al Titolare i dati personali acquisiti, pervenuti a sua conoscenza o da questi elaborati in relazione all'esecuzione del servizio prestato e, solo successivamente, si impegna a cancellarli dai propri archivi oppure distruggerli, ad eccezione dei casi in cui i dati debbano essere conservati in virtù di obblighi di legge. Resta inteso che la dimostrazione delle ragioni che giustificano il protrarsi degli obblighi di conservazione è a carico del Titolare e che le uniche finalità perseguibili con tali dati sono esclusivamente circoscritte a rispondere a tali adempimenti normativi.

### **Articolo 7 - Validità e Revoca della nomina**

---

1

<sup>1</sup> [http://www.uslcentro.toscana.it/attachments/article/525/Codice%20di%20Comportamento%20\(28-06-16\).pdf](http://www.uslcentro.toscana.it/attachments/article/525/Codice%20di%20Comportamento%20(28-06-16).pdf)

La presente nomina avrà validità per tutta la durata del rapporto giuridico intercorrente tra le Parti e potrà essere revocata a discrezione del Titolare.

La presente nomina non costituisce aggravio in capo al Responsabile, rientrando la medesima negli obblighi normativi che regolano i rapporti con il Titolare sotto il profilo della protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

#### **Articolo 8 - Sub-responsabili**

Il Responsabile del trattamento non potrà ricorrere ad altri Responsabili senza la preventiva autorizzazione specifica del Titolare del trattamento. In tale ipotesi il Responsabile dovrà inviare, a mezzo P.E.C., circostanziata e motivata richiesta al Titolare che avrà la facoltà di consentire o meno detta nomina.

Ai sensi dell'art. 28, par. 4 del GDPR, fermo restando quanto previsto al precedente paragrafo, quando un responsabile del trattamento ricorre a un altro responsabile del trattamento, per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare del trattamento, su tale altro responsabile del trattamento sono imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel contratto o in altro atto giuridico tra il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR.

Qualora l'altro responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il responsabile iniziale conserva nei confronti del titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro responsabile.

#### **Articolo 9 - Designazione e autorizzazione degli incaricati**

Il Responsabile del trattamento garantisce la puntuale individuazione dei soggetti operanti a qualsiasi titolo nella propria organizzazione quali soggetti autorizzati al trattamento.

In particolare, il Responsabile del trattamento si impegna a consentire l'accesso e il trattamento dei dati personali solo a personale debitamente formato e specificamente designato anche ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs 196/2003 e s.m.i.

Il Responsabile si impegna ad effettuare per iscritto le nomine e limitare l'accesso e il trattamento ai soli dati personali necessari per lo svolgimento delle attività oggetto della Convenzione/Contratto.

Il personale autorizzato dovrà ricevere idonea e specifica formazione in relazione al rispetto delle misure organizzative e tecniche, in particolare alle misure di sicurezza adottate, adeguate ad assicurare la tutela dei dati personali trattati nel rispetto delle previsioni normative e della prassi in materia.

Nello specifico il Responsabile:

- individua le persone autorizzate al trattamento dei dati impartendo loro, per iscritto, istruzioni dettagliate in merito alle operazioni consentite e alle misure di sicurezza da adottare in relazione alle criticità dei dati trattati;
- vigila regolarmente sulla puntuale applicazione da parte delle persone autorizzate di quanto prescritto, anche tramite verifiche periodiche;
- garantisce l'adozione dei diversi profili di autorizzazione delle persone autorizzate, in modo da limitare l'accesso ai soli dati necessari alle operazioni di trattamento consentite rispetto alle mansioni svolte;
- verifica periodicamente la sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili di autorizzazione di tutte le persone autorizzate, modificando tempestivamente detto profilo ove necessario (es. cambio di mansione);
- cura la formazione e l'aggiornamento professionale delle persone autorizzate che operano sotto la sua responsabilità circa le disposizioni di legge e regolamentari in materia di tutela dei dati personali.

Il Responsabile, su richiesta, invia al Titolare del trattamento a mezzo P.E.C. l'elenco nominativo con specifica evidenza delle relative mansioni dei soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali svolti per suo conto e nell'ambito della Convenzione/Contratto.

#### **Articolo 10 – Responsabile della protezione dei Dati**

Il Responsabile – ove tale obbligo si applichi anche al Responsabile stesso in base alle disposizioni dell'art. 37 del GDPR – si impegna a nominare e comunicare al Titolare il nominativo e i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati.

#### **Articolo 11 - Diritti degli interessati**

Premesso che l'esercizio dei diritti riconosciuti all'interessato ai sensi degli artt. 15 e seguenti del GDPR sarà gestito direttamente dal Titolare, il Responsabile si rende disponibile a collaborare con il Titolare stesso fornendogli tutte le informazioni necessarie a soddisfare le eventuali richieste ricevute in tal senso.

Il Responsabile si impegna ad assistere il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato.

In particolare, il Responsabile dovrà comunicare al Titolare, senza ritardo e comunque non oltre le 72 ore dalla ricezione, le istanze eventualmente ricevute e avanzate dagli interessati in virtù dei diritti previsti dalla vigente normativa (es. diritto di accesso, ecc.) e a fornire le informazioni necessarie al fine di consentire al Titolare di evadere le stesse entro i termini stabiliti dalla normativa.

#### **Articolo 12 - Registro dei trattamenti**

Il Responsabile – ove tale obbligo si applichi anche al Responsabile stesso in base alle disposizioni del comma 5 dell'art. 30 del GDPR - mantiene un registro (in forma scritta e/o anche in formato

elettronico) di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto del Titolare, contenente:

- il nome e i dati di contatto del Responsabile e/o dei suoi Sub – Responsabili;
- le categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare;
- ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell'articolo 49 del GDPR, la documentazione delle garanzie adeguate adottate;
- ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'art. 32, par. 1 del GDPR.

Il Responsabile garantisce, inoltre, di mettere a disposizione del Titolare e/o dell'Autorità di controllo che ne dovessero fare richiesta, il suddetto registro dei trattamenti.

Il Responsabile si impegna a coadiuvare il Titolare nella redazione del proprio Registro delle attività di trattamenti, segnalando anche, per quanto di propria competenza, eventuali modifiche da apportare al Registro.

### **Articolo 13 - Sicurezza dei dati personali**

Il Responsabile è tenuto, ai sensi dell'art. 32 del GDPR, ad adottare le necessarie e adeguate misure di sicurezza (eventualmente anche ulteriori rispetto a quelle nel seguito indicate) in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione accidentale o illegale, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso non consentito ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, o il trattamento non conforme alle finalità della raccolta.

Il Responsabile fornisce al titolare l'elenco delle adeguate misure di sicurezza adottate.

### **Articolo 14 - Sicurezza e Amministrazione del Sistema (ADS)**

Il Responsabile fornirà al Titolare la lista nominativa degli ADS, con questi intendendo le persone fisiche che svolgono per conto del Responsabile ed in esecuzione dei compiti concordati ed affidati dal Titolare, attività di gestione e manutenzione di impianti di elaborazione con cui vengono effettuati trattamenti di dati personali, compresi i sistemi di gestione delle basi di dati, i software complessi che trattano dati del Titolare, le reti locali e gli apparati di sicurezza di quest'ultimo, o comunque che possano intervenire sulle misure di sicurezza a presidio dei medesimi dati. Con riferimento ai soggetti individuati, il Responsabile deve comunicare rispetto ad ognuno i compiti e le operazioni svolte.

### **Articolo 15 - Compiti e istruzioni per il Responsabile**

Il Responsabile ha il potere ed il dovere di trattare i dati personali indicati nel rispetto della normativa vigente, attenendosi sia alle istruzioni di seguito fornite, sia a quelle che verranno rese note dal Titolare mediante procedure e/o comunicazioni specifiche.

Il Responsabile dichiara espressamente di comprendere ed accettare le istruzioni di seguito rappresentate e si obbliga a porre in essere, nell'ambito dei compiti contrattualmente affidati, tutti gli adempimenti prescritti dalla normativa di riferimento in materia di tutela dei dati personali al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato e di trattamento non consentito o non conforme alla raccolta.

#### **Articolo 16 - Modalità di trattamento e requisiti dei dati personali**

Il Responsabile si impegna:

- a trattare direttamente, o per il tramite dei propri dipendenti, collaboratori esterni, consulenti, etc. – specificamente designati incaricati del trattamento - i dati personali del Titolare, per le sole finalità connesse allo svolgimento delle attività previste dal Contratto/Convenzione, in modo lecito e secondo correttezza, nonché nel pieno rispetto delle disposizioni previste dal GDPR, nonché, infine, dalle presenti istruzioni;
- non divulgare o rendere noti a terzi - per alcuna ragione ed in alcun momento, presente o futuro ed anche una volta cessati i trattamenti oggetto del Contratto/Convenzione - i dati personali ricevuti dal Titolare o pervenuti a sua conoscenza in relazione all'esecuzione del servizio prestato, se non previamente autorizzato per iscritto dal Titolare, fatti salvi eventuali obblighi di legge o ordini dell'Autorità Giudiziaria e/o di competenti Autorità amministrative;
- collaborare con il Titolare per garantire la puntuale osservanza e conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali;
- dare immediato avviso al Titolare in caso di cessazione dei trattamenti concordati;
- non creare banche dati nuove senza espressa autorizzazione del Titolare, fatto salvo quando ciò risulti strettamente indispensabile ai fini dell'esecuzione degli obblighi assunti;
- in caso di ricezione di richieste specifiche avanzate dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali o altre autorità, a coadiuvare il Titolare per quanto di sua competenza;
- segnalare eventuali criticità al Titolare che possono mettere a repentaglio la sicurezza dei dati, al fine di consentire idonei interventi da parte dello stesso;
- coadiuvare, su richiesta, il Titolare ed i soggetti da questo indicati nella redazione della documentazione necessaria per adempiere alla normativa di settore, con riferimento ai trattamenti di dati effettuati dal Responsabile in esecuzione delle attività assegnate.

#### **Articolo 17 - Istruzioni specifiche per il trattamento dati particolari e/o relativi a condanne penali e reati**

Il Responsabile deve:

- verificare la corretta osservanza delle misure previste dal Titolare in materia di archiviazione nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 6, potendo derivare gravi conseguenze da accessi non autorizzati alle informazioni oggetto di trattamento;
- prestare particolare attenzione al trattamento dei dati personali rientranti nelle categorie particolari e/o relative a condanne penali o reati degli interessati conosciuti, anche incidentalmente, in esecuzione dell'incarico affidato, procedendo alla loro raccolta e archiviazione solo ove ciò si renda necessario per lo svolgimento delle attività di competenza e istruendo in tal senso le persone autorizzate che operano all'interno della propria struttura;
- conservare, nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 6, la documentazione contenente dati particolari e/o relativi a condanne penali e reati adottando misure idonee al fine di evitare accessi non autorizzati ai dati, distruzione, perdita e/o qualunque violazione di dati personali;
- vigilare affinché i dati personali degli interessati vengano comunicati solo a quei soggetti preventivamente autorizzati dal Titolare (ad esempio a propri fornitori e/o subfornitori) che presentino garanzie sufficienti secondo le procedure di autorizzazione disposte e comunicate dal Titolare. Sono altresì consentite le comunicazioni richieste per legge nei confronti di soggetti pubblici;
- sottoporre preventivamente al Titolare, per una sua formale approvazione, le richieste di dati da parte di soggetti esterni;
- non diffondere i dati personali, particolari e/o relativi a condanne penali e reati degli interessati;
- segnalare eventuali criticità nella gestione della documentazione contenente dati personali, particolari e/o relativi a condanne penali e reati al fine di consentire idonei interventi da parte del Titolare.

#### **Articolo 18 – Violazione dei dati**

Il Responsabile si impegna a notificare al Titolare, senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, e comunque entro 24 ore, con comunicazione da inviarsi all'indirizzo PEC del titolare, ogni violazione dei dati personali (*data breach*) fornendo, altresì:

- la descrizione della natura della violazione e l'indicazione delle categorie dei dati personali e il numero approssimativo di interessati coinvolti;
- comunicare il nome e i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni;
- la descrizione delle probabili conseguenze;
- la descrizione delle misure adottate o di cui dispone per porre rimedio alla violazione o, quantomeno, per attenuarne i possibili effetti negativi.

Fermo quanto sopra previsto, il Responsabile si impegna a prestare ogni più ampia assistenza al Titolare al fine di consentirgli di assolvere agli obblighi di cui agli artt. 33 - 34 del GDPR.

Una volta definite le ragioni della violazione, il Responsabile di concerto con il Titolare e/o altro soggetto da quest'ultimo indicato, su richiesta, si attiverà per implementare nel minor tempo possibile tutte le misure di sicurezza fisiche e/o logiche e/o organizzative atte ad arginare il verificarsi di una nuova violazione della stessa specie di quella verificatasi, al riguardo anche avvalendosi dell'operato di subfornitori.

#### **Articolo 19 - Valutazione di impatto e consultazione preventiva**

Con riferimento agli artt. 35 e 36 del GDPR, il Responsabile si impegna, su richiesta, ad assistere il Titolare nelle attività necessarie all'assolvimento degli obblighi previsti dai succitati articoli, sulle base delle informazioni in proprio possesso, in ragione dei trattamenti svolti in qualità di Responsabile del trattamento, ivi incluse le informazioni relative agli eventuali trattamenti effettuati dai Sub - Responsabili.

#### **Articolo 20 - Trasferimento dei dati personali**

Il Responsabile del trattamento si impegna a circoscrivere gli ambiti di circolazione e trattamento dei dati personali (es. memorizzazione, archiviazione, conservazione dei dati sui propri server) ai Paesi facenti parte dell'Unione Europea, con espresso divieto di trasferirli in Paesi extra UE che non garantiscano (o in assenza di) un livello adeguato di tutela, ovvero, in assenza di strumenti di tutela previsti dal Regolamento UE 2016/679 CAPO V.

#### **Articolo 21 - Attività di audit**

Il Responsabile si impegna a mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di sicurezza descritti nel presente documento e, in generale, il rispetto delle obbligazioni assunte in forza del presente atto e del GDPR, consentendo e, su richiesta, contribuendo alle attività di audit, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da altro soggetto da esso incaricato.

Qualora il Titolare rilevasse comportamenti difformi a quanto prescritto dalla normativa in materia nonché dalle disposizioni contenute nei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, provvederà a darne comunicazione al Responsabile, senza che ciò possa far venire meno l'autonomia dell'attività di impresa del Responsabile ovvero possa essere qualificato come ingerenza nella sua attività.

#### **Articolo 22 - Ulteriori istruzioni**

Il Responsabile comunica tempestivamente al Titolare qualsiasi modificazione di assetto organizzativo o di struttura proprietaria che dovesse intervenire successivamente all'affidamento dell'incarico, affinché il Titolare possa accertare l'eventuale sopravvenuta mancanza dei requisiti previsti dalla vigente normativa o il venir meno delle garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per il corretto trattamento dei dati oggetto della presente nomina.

Il Responsabile informa prontamente il Titolare delle eventuali carenze, situazioni anomale o di emergenza rilevate nell'ambito del servizio erogato - in particolare ove ciò possa riguardare il trattamento dei dati personali e le misure di sicurezza adottate dal Responsabile - e di ogni altro episodio o fatto rilevante che intervenga e che riguardi comunque l'applicazione del GDPR (ad es. richieste del Garante, esito delle ispezioni svolte dalle Autorità, ecc.) o della normativa nazionale ancorchè applicabile.

### **Articolo 23 - Codici di Condotta e Certificazioni**

Il Responsabile si impegna a comunicare al Titolare l'adesione a codici di condotta approvati ai sensi dell'art. 40 del GDPR e/o l'ottenimento di certificazioni che impattano sui servizi offerti al Titolare, intendendo anche quelle disciplinate dall'art. 42 del GDPR.

### **Articolo 24 – Norme finali e responsabilità**

Il Titolare, poste le suddette istruzioni e fermi i compiti sopra individuati, si riserva, nell'ambito del proprio ruolo, di impartire per iscritto eventuali ulteriori istruzioni che dovessero risultare necessarie per il corretto e conforme svolgimento delle attività di trattamento dei dati collegate all'accordo vigente tra le Parti, anche a completamento ed integrazione di quanto sopra definito.

Il Responsabile dichiara sin d'ora di mantenere indenne e manlevato il Titolare da qualsiasi danno, onere, spesa e conseguenza che dovesse derivare al Titolare stesso a seguito della violazione, da parte del Responsabile o di suoi Sub – Responsabili, degli impegni relativi al rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali o delle istruzioni contenute nei relativi atti di nomina anche in seguito a comportamenti addebitabili ai loro dipendenti, rappresentanti, collaboratori a qualsiasi titolo.

Firenze, li \_\_\_\_\_

p. Azienda USL Toscana Centro \_\_\_\_\_

p. CROCE ROSSA ITALIANA — Comitato di Firenze \_\_\_\_\_

**SCHEMA PATTO AGGIUNTO AL CONTRATTO TRA AZIENDA USL TOSCANA CENTRO E FONDAZIONE PAS PER L'ESECUZIONE DI PRELIEVI EMATICI E IL RITIRO DI CAMPIONI BIOLOGICI PRESSO PUNTO PRELIEVO SCANDICCI-BADIA A SETTIMO .**

**MODIFICA ART. 7 "PRIVACY" DELL'ACCORDO CONTRATTUALE**

**TRA**

l'Azienda USL Toscana Centro, di seguito denominata "Azienda", codice fiscale e partita IVA 06593810481, con sede legale in Firenze, Piazza Santa Maria Nuova 1 nella persona del Dr. Marco Mori, non in proprio, ma nella sua qualità di Direttore della SOS Accordi Contrattuali e convenzioni non sanitarie delegato alla stipula del presente patto aggiunto con deliberazione del Direttore Generale n.754 del 27/05/2019;

e

Fondazione PAS, partita IVA n. 06261980483, con sede legale in Via Bessi n2 8 in Scandicci (Fi) nella persona del Dr. Mario Pacinotti nato a Firenze il 18/09/1986, in qualità di legale rappresentante domiciliato per la carica presso la Fondazione PAS stessa

**PREMESSO**

che con delibera del Direttore Generale n° 133 del 26/01/2018 è stato approvato lo schema di Accordo tra Azienda e Fondazione PAS per l'esecuzione di prelievi ematici e il ritiro di campioni biologici presso il punto prelievo Presidio di Scandicci – Badia a Settimo.

che l'art. 11 del sopra citato accordo che consente all'Azienda la possibilità di attivare, con scambio di note tra le parti, un rinnovo di un ulteriore anno;

che su richiesta dell'Azienda USL Toscana Centro, la Fondazione PAS di ha dichiarato la propria disponibilità al rinnovo per l'annualità 2020 con nota agli atti dell'Ufficio proponente;

che con la deliberazione del Direttore Generale n.000 00/00/0000 è stato rinnovato l'Accordo Contrattuale esistente con Fondazione PAS per l'esecuzione di prelievi ematici e il ritiro di campioni biologici presso il punto prelievo Presidio di Scandicci – Badia a Settimo;

**VISTO**

il Regolamento Europeo 2016/679 (RGPD) concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ed alla libera circolazione di tali dati;

il D.Lgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali", così come modificato con D.Lgs 101/18;

la deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda n° 179 del 30.01.19 "Sistema Aziendale Privacy. Soggetti del trattamento dei dati: responsabili, referenti, incaricati. Ricognizione e ratifica degli schemi degli atti di nomina. Ulteriori determinazioni";

## **PRESO ATTO**

delle sostanziali modifiche legislative intervenute in materia di trattamento dei dati, si rende necessario sostituire l'articolo 7 "Privacy" del sopracitato accordo Fondazione PAS per l'esecuzione di prelievi ematici e il ritiro di campioni biologici presso il punto prelievo Presidio di Scandicci – Badia a Settimo con quanto di seguito riportato:

### **ART. 7 – PRIVACY**

Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 (RGPD), del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, e della deliberazione del Direttore Generale n. 179 del 30.01.2019 visibile sul sito aziendale [www.uslcentro.toscana.it](http://www.uslcentro.toscana.it) alla voce "privacy".

Ai sensi di quanto indicato ai punti 4, 5 e 6 del dispositivo della sopra richiamata delibera 179/2019, è allegato al presente accordo contrattuale, quale sua parte integrante e sostanziale, l'"Atto di nomina a Responsabile del Trattamento Dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679", allegato A.1.

Il competente Referente trattamento dei dati provvederà con le modalità di cui all'art. 24 dell'allegato **A.1** al contratto tra Azienda e Fondazione PAS di cui al presente provvedimento, ove è prevista la possibilità di impartire per iscritto eventuali ulteriori specifiche che dovessero risultare necessarie per il corretto svolgimento delle attività di trattamento dei dati e in considerazione dell'istituzione del Gruppo di Lavoro Protezione Dati (punto 8 del dispositivo della deliberazione del Direttore Generale n. 179/19).

## **PRESO ANCORA ATTO**

che con deliberazione del Direttore Generale n. 000 del 00/00/0000 è stato approvato il presente schema di Patto Aggiunto all'Accordo tra l'Azienda USL Toscana centro e Fondazione PAS per l'esecuzione di prelievi ematici e il ritiro di campioni biologici presso il punto prelievo Presidio di Scandicci – Badia a Settimo;

che la stessa deliberazione del Direttore Generale n. 000 del 00/00/0000 ha stabilito che quanto prescritto dal presente patto aggiunto avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione e la sua durata sarà la stessa dell'Accordo approvato con delibera n° 133 del 26/01/2018 con Fondazione PAS del quale seguirà gli eventuali sviluppi in termini temporali, oltre a riferirsi allo stesso per quanto concerne patti e condizioni in esso previsti;

che vista la modifica dell'articolo 7 "Privacy", si rende necessario che le parti procedano alla sottoscrizione dell'allegato B1) al presente schema di patto aggiunto "Atto di nomina a responsabile del trattamento dati ai sensi art. 28 del Regolamento UE 2016/679";

rilevata la necessità di formalizzare con il presente patto aggiunto le modifiche e le integrazioni da apportare al vigente Accordo tra l'Azienda USL Toscana centro e Fondazione PAS;

## **SI CONCORDA QUANTO SEGUE**

1. l'art. 7 "Privacy" del vigente Accordo tra l'Azienda USL Toscana centro e Fondazione PAS per l'esecuzione di prelievi ematici e il ritiro di campioni biologici presso il punto prelievo Presidio di Scandicci – Badia a Settimo è sostituito come riportato nel "PRESO ATTO" del presente patto aggiunto;
2. le parti, vista la modifica dell'art. 7 "Privacy", debbano procedere alla sottoscrizione dell'allegato A1) al suddetto schema di patto aggiunto "Atto di nomina a responsabile del trattamento dati ai sensi art. 28 del Regolamento UE 2016/679";

3. il patto aggiunto avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione e la sua durata sarà la stessa del sopra descritto accordo approvato con deliberazione 133/2018 con Fondazione PAS per l'esecuzione di prelievi ematici e il ritiro di campioni biologici presso il punto prelievo Presidio di Scandicci – Badia a Settimo del quale seguirà gli eventuali sviluppi in termini temporali, oltre a riferirsi allo stesso per quanto concerne patti e condizioni in esso previsti;

4. il presente patto, che consta di n 03 pagine, verrà registrato solo in caso d'uso. In tal caso le spese di registrazione saranno a totale carico del richiedente.

Ad eccezione di quanto previsto dal presente patto aggiunto, sono confermate tutte le clausole dell'Accordo sottoscritto in data 07.12.2017.

Letto, confermato e sottoscritto.

Firenze,    /    /

Firenze,    /    /

**per l'Azienda USL Toscana Centro**

**Per FONDAZIONE PAS**

Il Legale Rappresentante

Il Direttore S.O.C. Accordi contrattuali e  
convenzioni con soggetti privati

*Dr Mario Pacinotti*

*Dott. Marco Mori*

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**ATTO DI NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DATI AI SENSI  
DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679**

**TRA**

L'Azienda USL Toscana Centro, in persona del Direttore SOC Accordi contrattuali e convenzioni con soggetti privati dott. Marco Mori, domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda sita in Firenze P.zza S. Maria Nuova, 1 50122 (FI), Partita IVA/codice fiscale 06593810481, di seguito anche come "AZIENDA",

**E**

La Fondazione Pubbliche Assistenze PAS, partita IVA n. 06261980483, con sede legale in Via Bessi n.2 – 50018 Scandicci (Fi) nella persona del Dr. Mario Pacinotti nato a Firenze il 18/09/1986, in qualità di legale rappresentante domiciliato per la carica presso la Fondazione PAS stessa, di seguito anche come "Responsabile" , congiuntamente anche come le "Parti"

**Premesso che:**

- l'art. 28, par. 3, del Regolamento UE n. 2016/679 (General Data Protection Regulation), di seguito anche GDPR, prevede che i trattamenti effettuati per conto del Titolare del trattamento (Azienda) da parte di un Responsabile del trattamento siano regolati da un contratto o da altro atto giuridico che determini la materia del trattamento, la durata, la natura e la finalità, il tipo di dati personali trattati e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento;

• l'art. 28 del Regolamento (UE) n. 2016/679 riconosce, altresì, al Titolare del trattamento la facoltà di avvalersi di uno o più responsabili del trattamento dei dati, che abbiano esperienza, capacità, conoscenza per mettere in atto misure tecniche e organizzative che soddisfino i requisiti del regolamento, anche relativamente al profilo della sicurezza;

- l'Azienda e la Fondazione Pubbliche Assistenze PAS hanno sottoscritto una convenzione avente ad oggetto "l'esecuzione di prelievi ematici e il ritiro di campioni biologici presso il Punto Prelievo di Scandicci-Badia a Settimo" rinnovata per l'annualità 2020 con Deliberazione del Direttore Generale Azienda USL Toscana centro n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, così come previsto dall'art. 7 del citato accordo contrattuale approvato con Deliberazione 133/2018,

• ai fini del rispetto della normativa, ciascuna persona che tratta dati personali deve essere autorizzata e istruita in merito agli obblighi normativi per la gestione dei suddetti dati durante lo svolgimento delle proprie attività;

- il Titolare ha affidato a Fondazione Pubbliche Assistenze PAS (di seguito “Responsabile” o “Fornitore”, e congiuntamente con il Titolare, “Parti”) l’attività di gestione e conservazione a norma dei documenti digitali), come accordo contrattuale approvato con Deliberazione 133/2018 rinnovato per l’annualità 2020 con Deliberazione del Direttore Generale Azienda USL Toscana centro n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, che si richiama espressamente e del quale la presente forma parte integrante e sostanziale, che comporta il trattamento di dati personali di titolarità della Azienda;
- tenuto conto delle attività di trattamento necessarie e/o opportune per dare esecuzione agli obblighi concordati tra le Parti, previa valutazione di quanto imposto dal Regolamento (UE) n. 2016/679, il Titolare ha ritenuto che il Responsabile presenti garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a soddisfare i requisiti del Regolamento (UE) n. 2016/679 ed a garantire la tutela dei diritti e le libertà degli interessati coinvolti nelle suddette attività di trattamento;
- tale nomina non comporta alcuna modifica della qualifica professionale del Responsabile e/o degli obblighi concordati tra le Parti.

### **Tutto quanto sopra premesso**

l’Azienda, in qualità di Titolare del Trattamento, con la presente

### **NOMINA**

in attuazione alle disposizioni del Regolamento del Parlamento Europeo n. 2016/679/UE (nel seguito “GDPR”),

la società Fondazione PAS RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi dell’art. 28 del GDPR per il trattamento dei dati personali di cui è Titolare l’Azienda e di cui il Responsabile può venire a conoscenza nell’esercizio delle attività espletate per conto del Titolare relativamente al servizio di esecuzione di prelievi ematici e il ritiro di campioni biologici presso punto prelievo di Scandicci-Badia a Settimo affidati dal Titolare al Responsabile.

### **Articolo 1 - Natura e finalità del trattamento**

Il trattamento dei dati personali è effettuato esclusivamente per la corretta esecuzione delle attività concordate tra le Parti e di cui al citato contratto/convenzione.

### **Articolo 2 - Categorie di dati personali trattati**

Il Responsabile del trattamento per espletare le attività pattuite tra le Parti per conto del Titolare tratta direttamente o anche solo indirettamente le seguenti categorie di dati:

- dati personali, di cui all’art. 4 n. 1 del GDPR;
- dati rientranti nelle categorie “particolari” di dati personali (p.e. dati personali che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale,

dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute, alla vita sessuale, all'orientamento sessuale della persona) di cui all'art. 9 del GDPR;

- dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza di cui all'art. 10 GDPR.

### **Articolo 3 - Categorie di interessati cui si riferiscono i dati trattati**

Per effetto della presente nomina, le categorie di interessati i cui dati personali possono essere trattati, sono:

- pazienti/utenti;
- familiari dei pazienti/utenti;
- personale che opera a qualsiasi titolo e/o in forza di qualsivoglia atto all'interno Azienda (es. dipendenti, tirocinanti, interinale, ecc.);

### **Articolo 4 - Obbligo alla riservatezza**

Trattandosi di dati personali e/o c.d. sensibili, il responsabile e i propri dipendenti e collaboratori sono tenuti alla assoluta riservatezza analogamente al segreto professionale e, così come previsto dal D.P.R. 62/2013<sup>1</sup> che il Responsabile si è impegnato a rispettare, al segreto d'ufficio, e comunque a trattare i dati in materia confidenziale e riservata, evitando l'eventuale comunicazione e/o conoscenza da parte di soggetti non autorizzati.

### **Articolo 5 – Disponibilità e uso dei dati**

Qualunque sia la finalità e la durata del trattamento effettuato da parte del Responsabile:

- i dati non potranno essere venduti o ceduti, in tutto o in parte, ad altri soggetti e dovranno essere restituiti alla conclusione o revoca dell'incarico, o in qualsiasi momento il Titolare ne faccia richiesta;
- il Responsabile si impegna a non vantare alcun diritto sui dati e sui materiali presi in visione.

Coerentemente con quanto prescritto dal GDPR, è esplicitamente fatto divieto al Responsabile di inviare messaggio pubblicitari, commerciali e promozionali, e comunque di contattare gli “interessati” per finalità diverse da quelle nel presente atto.

### **Articolo 6 - Cessazione del trattamento**

Una volta cessati i trattamenti oggetto del Contratto, salvo rinnovo, il Responsabile si impegna a restituire al Titolare i dati personali acquisiti, pervenuti a sua conoscenza o da questi elaborati in relazione all'esecuzione del servizio prestato e, solo successivamente, si impegna a cancellarli dai propri archivi oppure distruggerli, ad eccezione dei casi in cui i dati debbano essere conservati in virtù di obblighi di legge. Resta inteso che la dimostrazione delle ragioni che giustificano il protrarsi degli

---

1

<sup>1</sup> [http://www.uslcentro.toscana.it/attachments/article/525/Codice%20di%20Comportamento%20\(28-06-16\).pdf](http://www.uslcentro.toscana.it/attachments/article/525/Codice%20di%20Comportamento%20(28-06-16).pdf)

obblighi di conservazione è a carico del Titolare e che le uniche finalità perseguibili con tali dati sono esclusivamente circoscritte a rispondere a tali adempimenti normativi.

#### **Articolo 7 - Validità e Revoca della nomina**

La presente nomina avrà validità per tutta la durata del rapporto giuridico intercorrente tra le Parti e potrà essere revocata a discrezione del Titolare.

La presente nomina non costituisce aggravio in capo al Responsabile, rientrando la medesima negli obblighi normativi che regolano i rapporti con il Titolare sotto il profilo della protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

#### **Articolo 8 - Sub-responsabili**

Il Responsabile del trattamento non potrà ricorrere ad altri Responsabili senza la preventiva autorizzazione specifica del Titolare del trattamento. In tale ipotesi il Responsabile dovrà inviare, a mezzo P.E.C., circostanziata e motivata richiesta al Titolare che avrà la facoltà di consentire o meno detta nomina.

Ai sensi dell'art. 28, par. 4 del GDPR, fermo restando quanto previsto al precedente paragrafo, quando un responsabile del trattamento ricorre a un altro responsabile del trattamento, per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare del trattamento, su tale altro responsabile del trattamento sono imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel contratto o in altro atto giuridico tra il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR.

Qualora l'altro responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il responsabile iniziale conserva nei confronti del titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro responsabile.

#### **Articolo 9 - Designazione e autorizzazione degli incaricati**

Il Responsabile del trattamento garantisce la puntuale individuazione dei soggetti operanti a qualsiasi titolo nella propria organizzazione quali soggetti autorizzati al trattamento.

In particolare, il Responsabile del trattamento si impegna a consentire l'accesso e il trattamento dei dati personali solo a personale debitamente formato e specificamente designato anche ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs 196/2003 e s.m.i.

Il Responsabile si impegna ad effettuare per iscritto le nomine e limitare l'accesso e il trattamento ai soli dati personali necessari per lo svolgimento delle attività oggetto della Convenzione/Contratto.

Il personale autorizzato dovrà ricevere idonea e specifica formazione in relazione al rispetto delle misure organizzative e tecniche, in particolare alle misure di sicurezza adottate, adeguate ad assicurare la tutela dei dati personali trattati nel rispetto delle previsioni normative e della prassi in materia.

Nello specifico il Responsabile:

- individua le persone autorizzate al trattamento dei dati impartendo loro, per iscritto, istruzioni dettagliate in merito alle operazioni consentite e alle misure di sicurezza da adottare in relazione alle criticità dei dati trattati;
- vigila regolarmente sulla puntuale applicazione da parte delle persone autorizzate di quanto prescritto, anche tramite verifiche periodiche;
- garantisce l'adozione dei diversi profili di autorizzazione delle persone autorizzate, in modo da limitare l'accesso ai soli dati necessari alle operazioni di trattamento consentite rispetto alle mansioni svolte;
- verifica periodicamente la sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili di autorizzazione di tutte le persone autorizzate, modificando tempestivamente detto profilo ove necessario (es. cambio di mansione);
- cura la formazione e l'aggiornamento professionale delle persone autorizzate che operano sotto la sua responsabilità circa le disposizioni di legge e regolamentari in materia di tutela dei dati personali.

Il Responsabile, su richiesta, invia al Titolare del trattamento a mezzo P.E.C. l'elenco nominativo con specifica evidenza delle relative mansioni dei soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali svolti per suo conto e nell'ambito della Convenzione/Contratto.

#### **Articolo 10 – Responsabile della protezione dei Dati**

Il Responsabile – ove tale obbligo si applichi anche al Responsabile stesso in base alle disposizioni dell'art. 37 del GDPR – si impegna a nominare e comunicare al Titolare il nominativo e i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati.

#### **Articolo 11 - Diritti degli interessati**

Premesso che l'esercizio dei diritti riconosciuti all'interessato ai sensi degli artt. 15 e seguenti del GDPR sarà gestito direttamente dal Titolare, il Responsabile si rende disponibile a collaborare con il Titolare stesso fornendogli tutte le informazioni necessarie a soddisfare le eventuali richieste ricevute in tal senso.

Il Responsabile si impegna ad assistere il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato.

In particolare, il Responsabile dovrà comunicare al Titolare, senza ritardo e comunque non oltre le 72 ore dalla ricezione, le istanze eventualmente ricevute e avanzate dagli interessati in virtù dei diritti previsti dalla vigente normativa (es. diritto di accesso, ecc.) e a fornire le informazioni necessarie al fine di consentire al Titolare di evadere le stesse entro i termini stabiliti dalla normativa.

## **Articolo 12 - Registro dei trattamenti**

Il Responsabile – ove tale obbligo si applichi anche al Responsabile stesso in base alle disposizioni del comma 5 dell'art. 30 del GDPR - mantiene un registro (in forma scritta e/o anche in formato elettronico) di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto del Titolare, contenente:

- il nome e i dati di contatto del Responsabile e/o dei suoi Sub – Responsabili;
- le categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare;
- ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell'articolo 49 del GDPR, la documentazione delle garanzie adeguate adottate;
- ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'art. 32, par. 1 del GDPR.

Il Responsabile garantisce, inoltre, di mettere a disposizione del Titolare e/o dell'Autorità di controllo che ne dovessero fare richiesta, il suddetto registro dei trattamenti.

Il Responsabile si impegna a coadiuvare il Titolare nella redazione del proprio Registro delle attività di trattamenti, segnalando anche, per quanto di propria competenza, eventuali modifiche da apportare al Registro.

## **Articolo 13 - Sicurezza dei dati personali**

Il Responsabile è tenuto, ai sensi dell'art. 32 del GDPR, ad adottare le necessarie e adeguate misure di sicurezza (eventualmente anche ulteriori rispetto a quelle nel seguito indicate) in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione accidentale o illegale, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso non consentito ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, o il trattamento non conforme alle finalità della raccolta.

Il Responsabile fornisce al titolare l'elenco delle adeguate misure di sicurezza adottate.

## **Articolo 14 - Sicurezza e Amministrazione del Sistema (ADS)**

Il Responsabile fornirà al Titolare la lista nominativa degli ADS, con questi intendendo le persone fisiche che svolgono per conto del Responsabile ed in esecuzione dei compiti concordati ed affidati dal Titolare, attività di gestione e manutenzione di impianti di elaborazione con cui vengono effettuati trattamenti di dati personali, compresi i sistemi di gestione delle basi di dati, i software complessi che trattano dati del Titolare, le reti locali e gli apparati di sicurezza di quest'ultimo, o comunque che possano intervenire sulle misure di sicurezza a presidio dei medesimi dati. Con riferimento ai soggetti individuati, il Responsabile deve comunicare rispetto ad ognuno i compiti e le operazioni svolte.

## **Articolo 15 - Compiti e istruzioni per il Responsabile**

Il Responsabile ha il potere ed il dovere di trattare i dati personali indicati nel rispetto della normativa vigente, attenendosi sia alle istruzioni di seguito fornite, sia a quelle che verranno rese note dal Titolare mediante procedure e/o comunicazioni specifiche.

Il Responsabile dichiara espressamente di comprendere ed accettare le istruzioni di seguito rappresentate e si obbliga a porre in essere, nell'ambito dei compiti contrattualmente affidati, tutti gli adempimenti prescritti dalla normativa di riferimento in materia di tutela dei dati personali al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato e di trattamento non consentito o non conforme alla raccolta.

#### **Articolo 16 - Modalità di trattamento e requisiti dei dati personali**

Il Responsabile si impegna:

- a trattare direttamente, o per il tramite dei propri dipendenti, collaboratori esterni, consulenti, etc. – specificamente designati incaricati del trattamento - i dati personali del Titolare, per le sole finalità connesse allo svolgimento delle attività previste dal Contratto/Convenzione, in modo lecito e secondo correttezza, nonché nel pieno rispetto delle disposizioni previste dal GDPR, nonché, infine, dalle presenti istruzioni;
- non divulgare o rendere noti a terzi - per alcuna ragione ed in alcun momento, presente o futuro ed anche una volta cessati i trattamenti oggetto del Contratto/Convenzione - i dati personali ricevuti dal Titolare o pervenuti a sua conoscenza in relazione all'esecuzione del servizio prestato, se non previamente autorizzato per iscritto dal Titolare, fatti salvi eventuali obblighi di legge o ordini dell'Autorità Giudiziaria e/o di competenti Autorità amministrative;
- collaborare con il Titolare per garantire la puntuale osservanza e conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali;
- dare immediato avviso al Titolare in caso di cessazione dei trattamenti concordati;
- non creare banche dati nuove senza espressa autorizzazione del Titolare, fatto salvo quando ciò risulti strettamente indispensabile ai fini dell'esecuzione degli obblighi assunti;
- in caso di ricezione di richieste specifiche avanzate dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali o altre autorità, a coadiuvare il Titolare per quanto di sua competenza;
- segnalare eventuali criticità al Titolare che possono mettere a repentaglio la sicurezza dei dati, al fine di consentire idonei interventi da parte dello stesso;
- coadiuvare, su richiesta, il Titolare ed i soggetti da questo indicati nella redazione della documentazione necessaria per adempiere alla normativa di settore, con riferimento ai trattamenti di dati effettuati dal Responsabile in esecuzione delle attività assegnate.

#### **Articolo 17 - Istruzioni specifiche per il trattamento dati particolari e/o relativi a condanne penali e reati**

Il Responsabile deve:

- verificare la corretta osservanza delle misure previste dal Titolare in materia di archiviazione nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 6, potendo derivare gravi conseguenze da accessi non autorizzati alle informazioni oggetto di trattamento;
- prestare particolare attenzione al trattamento dei dati personali rientranti nelle categorie particolari e/o relative a condanne penali o reati degli interessati conosciuti, anche incidentalmente, in esecuzione dell'incarico affidato, procedendo alla loro raccolta e archiviazione solo ove ciò si renda necessario per lo svolgimento delle attività di competenza e istruendo in tal senso le persone autorizzate che operano all'interno della propria struttura;
- conservare, nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 6, la documentazione contenente dati particolari e/o relativi a condanne penali e reati adottando misure idonee al fine di evitare accessi non autorizzati ai dati, distruzione, perdita e/o qualunque violazione di dati personali;
- vigilare affinché i dati personali degli interessati vengano comunicati solo a quei soggetti preventivamente autorizzati dal Titolare (ad esempio a propri fornitori e/o subfornitori) che presentino garanzie sufficienti secondo le procedure di autorizzazione disposte e comunicate dal Titolare. Sono altresì consentite le comunicazioni richieste per legge nei confronti di soggetti pubblici;
- sottoporre preventivamente al Titolare, per una sua formale approvazione, le richieste di dati da parte di soggetti esterni;
- non diffondere i dati personali, particolari e/o relativi a condanne penali e reati degli interessati;
- segnalare eventuali criticità nella gestione della documentazione contenente dati personali, particolari e/o relativi a condanne penali e reati al fine di consentire idonei interventi da parte del Titolare.

#### **Articolo 18 – Violazione dei dati**

Il Responsabile si impegna a notificare al Titolare, senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, e comunque entro 24 ore, con comunicazione da inviarsi all'indirizzo PEC del titolare, ogni violazione dei dati personali (*data breach*) fornendo, altresì:

- la descrizione della natura della violazione e l'indicazione delle categorie dei dati personali e il numero approssimativo di interessati coinvolti;
- comunicare il nome e i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni;
- la descrizione delle probabili conseguenze;
- la descrizione delle misure adottate o di cui dispone per porre rimedio alla violazione o, quantomeno, per attenuarne i possibili effetti negativi.

Fermo quanto sopra previsto, il Responsabile si impegna a prestare ogni più ampia assistenza al Titolare al fine di consentirgli di assolvere agli obblighi di cui agli artt. 33 - 34 del GDPR.

Una volta definite le ragioni della violazione, il Responsabile di concerto con il Titolare e/o altro soggetto da quest'ultimo indicato, su richiesta, si attiverà per implementare nel minor tempo possibile tutte le misure di sicurezza fisiche e/o logiche e/o organizzative atte ad arginare il verificarsi di una nuova violazione della stessa specie di quella verificatasi, al riguardo anche avvalendosi dell'operato di subfornitori.

#### **Articolo 19 - Valutazione di impatto e consultazione preventiva**

Con riferimento agli artt. 35 e 36 del GDPR, il Responsabile si impegna, su richiesta, ad assistere il Titolare nelle attività necessarie all'assolvimento degli obblighi previsti dai succitati articoli, sulle base delle informazioni in proprio possesso, in ragione dei trattamenti svolti in qualità di Responsabile del trattamento, ivi incluse le informazioni relative agli eventuali trattamenti effettuati dai Sub - Responsabili.

#### **Articolo 20 - Trasferimento dei dati personali**

Il Responsabile del trattamento si impegna a circoscrivere gli ambiti di circolazione e trattamento dei dati personali (es. memorizzazione, archiviazione, conservazione dei dati sui propri server) ai Paesi facenti parte dell'Unione Europea, con espresso divieto di trasferirli in Paesi extra UE che non garantiscano (o in assenza di) un livello adeguato di tutela, ovvero, in assenza di strumenti di tutela previsti dal Regolamento UE 2016/679 CAPO V.

#### **Articolo 21 - Attività di audit**

Il Responsabile si impegna a mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di sicurezza descritti nel presente documento e, in generale, il rispetto delle obbligazioni assunte in forza del presente atto e del GDPR, consentendo e, su richiesta, contribuendo alle attività di audit, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da altro soggetto da esso incaricato.

Qualora il Titolare rilevasse comportamenti difformi a quanto prescritto dalla normativa in materia nonché dalle disposizioni contenute nei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, provvederà a darne comunicazione al Responsabile, senza che ciò possa far venire meno l'autonomia dell'attività di impresa del Responsabile ovvero possa essere qualificato come ingerenza nella sua attività.

#### **Articolo 22 - Ulteriori istruzioni**

Il Responsabile comunica tempestivamente al Titolare qualsiasi modificazione di assetto organizzativo o di struttura proprietaria che dovesse intervenire successivamente all'affidamento dell'incarico, affinché il Titolare possa accertare l'eventuale sopravvenuta mancanza dei requisiti previsti dalla vigente normativa o il venir meno delle garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per il corretto trattamento dei dati oggetto della presente nomina.

Il Responsabile informa prontamente il Titolare delle eventuali carenze, situazioni anomale o di emergenza rilevate nell'ambito del servizio erogato - in particolare ove ciò possa riguardare il trattamento dei dati personali e le misure di sicurezza adottate dal Responsabile - e di ogni altro episodio o fatto rilevante che intervenga e che riguardi comunque l'applicazione del GDPR (ad es. richieste del Garante, esito delle ispezioni svolte dalle Autorità, ecc.) o della normativa nazionale ancorchè applicabile.

### **Articolo 23 - Codici di Condotta e Certificazioni**

Il Responsabile si impegna a comunicare al Titolare l'adesione a codici di condotta approvati ai sensi dell'art. 40 del GDPR e/o l'ottenimento di certificazioni che impattano sui servizi offerti al Titolare, intendendo anche quelle disciplinate dall'art. 42 del GDPR.

### **Articolo 24 – Norme finali e responsabilità**

Il Titolare, poste le suddette istruzioni e fermi i compiti sopra individuati, si riserva, nell'ambito del proprio ruolo, di impartire per iscritto eventuali ulteriori istruzioni che dovessero risultare necessarie per il corretto e conforme svolgimento delle attività di trattamento dei dati collegate all'accordo vigente tra le Parti, anche a completamento ed integrazione di quanto sopra definito.

Il Responsabile dichiara sin d'ora di mantenere indenne e manlevato il Titolare da qualsiasi danno, onere, spesa e conseguenza che dovesse derivare al Titolare stesso a seguito della violazione, da parte del Responsabile o di suoi Sub – Responsabili, degli impegni relativi al rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali o delle istruzioni contenute nei relativi atti di nomina anche in seguito a comportamenti addebitabili ai loro dipendenti, rappresentanti, collaboratori a qualsiasi titolo.

Firenze, li \_\_\_\_\_

p. Azienda USL Toscana Centro \_\_\_\_\_

p. Fondazione Pubbliche Assistenze PAS \_\_\_\_\_